

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 345)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 dicembre 1958 (V. Stampato n. 138)*

d'iniziativa dei deputati BUCCIARELLI DUCCI, BONOMI, TRUZZI, BOIDI, GRAZIOSI, STELLA, VIALE, VICENTINI, TROISI, SCARASCIA, REPOSSI, MONTE, NEGRARI, SEDATI, SCHIAVON, PINTUS, BIAGIONI, BOLLA, BARTOLE, SEMERARO, SORGI, CACCURI, ARMANI, MAROTTA Michele, MALFATTI, FERRARA, GERMANI, AMADEO Aldo, FODERARO, GIGLIA, PUGLIESE, DE MARZI Fernando, VETRONE, BARONI, MARENGHI, FRANZO, AMATUCCI, SODANO, GERBINO, PREARO, LONGONI, AIMI, SANGALLI, HELFER, ZUGNO, TANTALO, PUCCI Ernesto, COTELLESA, DI LEO, BALDI, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA Giacomo, LUCCHESI, MARTINELLI, NEGRARI, ROCCHETTI, SPADOLA e TURNATURI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1958

Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3
della legge 6 agosto 1954, n. 604 sulla piccola proprietà contadina

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta è dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici.